

N.2228/2022 R.G.



Tribunale Ordinario di Verona
PRIMA SEZIONE civile

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

Nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:

[REDACTED] ([REDACTED] rappresentata e difesa
dall'avv.to PALMIGIANO ALESSANDRO del foro di Palermo con indirizzo di
p.e.c. indicato nel ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED] (c.f. [REDACTED] rappresentata e difesa
dall'avv.to [REDACTED] con indirizzo di p.e.c. indicato nella comparsa di
costituzione e risposta

RESISTENTE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/10/2023

RILEVATO CHE

La domanda della ricorrente, che è diretta ad ottenere la condanna della resistente alla restituzione in proprio favore delle somme corrisposte alla medesima a titolo di imposta addizionale provinciale sulle accise nel biennio 2010-2011, e che ha quantificato nella somma di euro 192.013,10, è fondata e come tale merita di essere accolta.

A tale conclusione inducono le considerazioni poste a fondamento del decreto, emesso dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione il 19 maggio 2023, con il quale è stata dichiarata inammissibile, per difetto di novità, la questione pregiudiziale che era stata sollevata da questo giudice, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., con l'ordinanza del-5 aprile 2023.

Con tale ordinanza infatti era stata sottoposta alla Suprema Corte la risoluzione della questione della applicabilità al rapporto contrattuale per cui è causa della direttiva 2008/118/CE e, in caso di soluzione negativa di tale questione, quella del contrasto con il diritto unionale dell'art. 6, comma 2, del d.l. 511/1988, con conseguente necessità della sua disapplicazione, stante il contrasto esistente sul punto nella giurisprudenza di merito.

Vale la pena rammentare che questo giudice era pervenuto a quella determinazione dopo aver escluso, la pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale, non ancora decisa, sollevata dal Collegio arbitrale di Vicenza con l'ordinanza del 26 marzo 2021, atteso che essa investe l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, atteso che tale norma disciplina le modalità del rimborso che deve seguire il fornitore di energia elettrica, obbligato al pagamento dell'accisa e successivamente condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa mentre il presente giudizio ha ad oggetto la ripetizione delle somme indebitamente versate dal consumatore finale al fornitore.

Per le medesime ragioni è stata parimenti esclusa la rilevanza della questione pregiudiziale interpretativa del diritto Ue proposta dalla ricorrente (pagg. 19 e 20 della comparsa di costituzione e risposta) con riguardo alla predetta norma per preteso contrasto di essa con il diritto unionale.

Parimenti si è escluso che abbia carattere pregiudiziale, rispetto alla soluzione delle questioni sottese al presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale, anch'essa non ancora decisa, sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza del 30.12.2021 poiché tale provvedimento postula l'adesione alla tesi della inapplicabilità ai rapporti contrattuali tra privati, svoltisi negli anni dal 2010 al 2011, quale quello di specie, della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

Tutto ciò ribadito, la prima presidente della Corte di Cassazione con il succitato decreto ha affermato che: *"Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione non manca l'enunciazione di principi idonei ad orientare la risoluzione della questione interpretativa posta dal rimettente.*

La corte ha infatti affermato che, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche, previste dall'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2008/118/Ce, come interpretata dalla Corte di Giustizia Ue, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, vengono aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolano indebitamente gli scambi, sicchè va disapplicata, per contrasto con il diritto unionale, la disciplina interna di cui l'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 111 del 1988, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (così Cass. Sez. V 4 giugno 2019 n. 15198; Cass. sez. V, 23 ottobre 2019, numero 27101)."

E' evidente quindi che tale decisione ha ritenuto estensibili al contenzioso tra il consumatore finale e il consumatore i principii affermati dalla Suprema Corte con riguardo al contenzioso tra consumatore finale e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Essa assume, ad avviso di questo giudice, carattere vincolante nel presente giudizio e comporta di conseguenza l'accoglimento della domanda della ricorrente.

Peraltro non va nemmeno sottaciuto che questo Tribunale di recente ha accolto, con condivisibili argomentazioni, analoga domanda di ripetizione avanzata da altro soggetto sempre nei confronti della odierna resistente, e fondata sui medesimi presupposti di quella svolta nel presente giudizio (ordinanza del 10.9.2023 resa nel giudizio n. 8350/2020).

Sulla somma richiesta dalla ricorrente spettano gli interessi al tasso legale dalla data della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite la circostanza per cui, per la decisione della causa, è stato necessario disporre un rinvio pregiudiziale e il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito sulle questioni involte nel giudizio, ne evidenzia l'assoluta novità e giustifica quindi l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, condanna la resistente a restituire alla ricorrente la somma di euro 192.013,10, oltre interessi legali dalla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio al saldo effettivo;

compensa tra le parti le spese del giudizio.

Verona 06/12/2023

Il Giudice Unico